

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

(con istanza cautelare ex art. 56 c.p.a.)

Nell'interesse di

PROF.SSA ROMANA MARGHERITA PUGLIESE, C.F. PGLRNM78A59F205H, nata a Milano, il 19 gennaio 1978 e residente in 20131 Milano, viale Abruzzi n. 30, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Maurizio Ruben (C.F. RBNMRZ54R30Z336X, pec: maurizio.ruben@milano.pecavvocati.it), Guido Morelli (C.F. MRLGDU75L25F205G – PEC guido.morelli@pec.it) e Domenico Gentile (C.F.: GNTDNC71A17H224X – PEC avv.gentile@pec.it), con domicilio digitale come da pec dell'Avv. Maurizio Ruben tratta dai Registri di Giustizia (domicilio digitale: maurizio.ruben@milano.pecavvocati.it) e domicilio eletto presso lo Studio dell'Avv. Domenico Gentile sito in Roma (00186), via del Banco di S. Spirito, 42 fax: 06 48906798);

ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (C.F. 97254200153), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è *ex lege* domiciliato in 00186 Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

resistente

E CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (C.F. 80185250588) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è *ex lege* domiciliato in 00186 Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

resistente

E CONTRO

PROF. GERARDO MELE (C.F. MLEGRD87B22C623K), nato a Sondrio, il 22 febbraio 1987, residente in 23022 Chiavenna (SO), via Giuseppe Mosca n. 12/B;

controinteressato

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE E ADOZIONE DELLE PIU' OPPORTUNE MISURE CAUTELARI

ANCHE EX ART. 56 C.P.A.

- 1) del Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ministero per l'Istruzione, 11 maggio 2021, Registro Decreti U.0000973.11-05-2021, comunicato in data 11 maggio 2021, con il quale è stato pubblicato l'elenco dei candidati esclusi dalla partecipazione alla procedura concorsuale bandita con Decreto del Ministero dell'Istruzione 23 aprile 2020, n.510, nella parte in cui non ammette la ricorrente alla procedura concorsuale per mancanza di idoneo titolo di accesso;
- 2) del Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ministero per l'Istruzione, 9 giugno 2021, Registro Decreti U.0001245.09-06-2021, pubblicato in data 9 giugno 2021, con il quale è stata approvata e pubblicata la graduatoria del concorso indetto con D.D.G. 23 aprile 2020, n.510, modificato con D.D.G. 783/2020, per la classe di concorso A022 per la Regione Lombardia, nella parte in cui non include la ricorrente fra i concorrenti in graduatoria;
- 3) del Decreto del Ministero dell'Istruzione 23 aprile 2020, n. 510, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28 aprile 2020, con il quale è stata indetta la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, come modificato da D.D.G. n. 783/2020, in particolare laddove disciplina i requisiti di accesso alla procedura;

NONCHÉ, SE E PER QUANTO OCCORRA

di tutti gli altri presupposti, collegati, connessi o consequenziali, anche di estremi ignoti, laddove lesivi degli interessi della ricorrente;

PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto della ricorrente ad essere inserita nell'elenco dei partecipanti alla procedura concorsuale bandita con Decreto del Ministero dell'Istruzione 23 aprile 2020, n.510, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno;

E PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto della ricorrente ad essere inclusa nella graduatoria del concorso indetto con Decreto del Ministero dell'Istruzione 23 aprile 2020, n.510, modificato con D.D.G. 783/2020, per la classe di concorso A022 per la regione Lombardia;

NONCHÉ PER LA CONDANNA

delle Amministrazioni resistenti:

- a inserire la ricorrente fra i partecipanti alla procedura concorsuale bandita con Decreto del Ministero dell'Istruzione 23 aprile 2020, n.510, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno ed inclusione della stessa nella graduatoria del concorso indetto con Decreto del Ministero dell'Istruzione 23 aprile 2020, n.510, modificato con D.D.G. 783/2020, per la classe di concorso A022 per la regione Lombardia e, per l'effetto,
- ad inserire la ricorrente nella graduatoria del concorso indetto con Decreto del Ministero dell'Istruzione 23 aprile 2020, n.510, modificato con D.D.G. 783/2020, per la classe di concorso A022 per la regione Lombardia, secondo le risultanze della procedura concorsuale, nonché
- al risarcimento di tutti gli eventuali danni subiti dalla ricorrente a causa dei provvedimenti oggetto di impugnazione con il presente ricorso.

FATTO

- 1) La ricorrente ha conseguito, nell'**anno accademico 2000/2001**, a seguito di esame di laurea tenutosi nella sessione di discussione del 20 maggio 2002, **laurea in lettere con voto di 110/110 e lode**, come da certificati 3 luglio 2007 e 5 luglio 2007, che si allegano sub **doc. n. 1 e n. 2**.
- 2) Tale laurea è equiparata alla laurea specialistica della classe 16/S di cui alla tabella del decreto 5 maggio 2004 "Equiparazione dei diplomi di laurea secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi

delle lauree specialistiche, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici” (cfr. **doc. n. 2**, quarto capoverso). Per completezza si precisa che la sottoscritta dispone anche dei seguenti titoli di studio:

- diploma di pianoforte, rilasciato dal Conservatorio di musica G. Verdi di Milano in data 25 giugno 1999;
- dottorato di ricerca, conseguito il 17 gennaio 2008 presso l’Università degli Studi di Torino (**doc. n. 3**).

3) Sulla base della **laurea** di cui al punto 1, la ricorrente ha, in seguito, presentato le seguenti **richieste di inserimento nelle graduatorie** di III fascia, **tutte accolte**, per l’**insegnamento di italiano, storia e geografia nelle scuole secondarie di primo grado (dette comunemente “scuole medie”)**:

- in data 18 luglio 2007, per a.s. 2007/2008 e 2008/2009, classe di concorso 43/A;
- in data 26 giugno 2009, per a.s. 2009/2010 e 2010/2011, classe di concorso 43/A;
- in data 25 luglio 2011, per a.s. 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, classe di concorso 43/A;
- in data 3 giugno 2014, per a.s. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, classe di concorso 43/A;
- in data 19 giugno 2017, per a.s. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, classe di concorso A022 (nuova denominazione della precedente 43/A). Solo in quest’ultimo caso, l’esibizione dei titoli per la relativa valutazione non veniva richiesta, in quanto l’idoneità all’insegnamento nella classe A022 veniva riconosciuta a tutti gli effetti sulla base dei precedenti inserimenti in graduatoria (si veda la nota del Ministero dell’Istruzione pubblicata il 14 giugno 2017: “*Il titolo di accesso non deve essere dichiarato dall’aspirante già incluso nelle graduatorie del precedente triennio*” – **doc. n. 4**).

4) In data 29 luglio 2020, la sottoscritta partecipava altresì alla procedura online per l’istituzione delle **graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze a.s. 2020/2021 e 2021/2022**, inserendo, come da richiesta, il titolo di accesso, secondo la Laurea vecchio ordinamento. **La domanda veniva accettata con posizione 49 su 3070** candidati, con punteggio 33 per titolo di accesso, 27 per ulteriori titoli valutabili, 90 per titoli di servizio, 150 punteggio totale.

5) In base a quanto sopra, **la ricorrente svolgeva quindi attività di docente di italiano, storia e geografia nelle scuole medie, continuativamente** (sia pur sulla base di svariati contratti a tempo determinato) **dall'anno scolastico 2012/2013 fino all'anno scolastico 2020/2021 incluso**, oltre a precedente attività svolta negli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010 (**doc. n. 5**).

6) Nel frattempo, con Decreto del Ministero dell'Istruzione 23 aprile 2020, n. 510 (di seguito, per comodità, anche solo il DM 510/2020 o il Bando), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28 aprile 2020, veniva indetta la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno.

La procedura, bandita a livello nazionale ed organizzata a livello regionale (cfr. art. 1, comma 2, del Bando), è stata indetta per la **specifico finalità di “contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari”** (punto primo delle premesse al Bando). Tale precisa finalità si riscontra, ripetutamente, in tutti i provvedimenti relativi alla procedura; già nel Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni nella Legge 20 dicembre 2019, n. 159, richiamato nel Bando e a seguito del quale il Bando è stato emanato, all'art. 1 si sottolinea in molteplici punti l'esigenza di far cessare (o, quanto meno, ridurre il più possibile) il ricorso a contratti a tempo determinato con docenti che invece svolgono l'attività da tempo, con continuità e hanno maturato una serie di requisiti. In altri termini, la **finalità principale della procedura concorsuale** risultava la **stabilizzazione “di diritto” di tutta una serie di docenti che “di fatto” svolgevano da almeno qualche anno (molti anni, per diversi di loro) con continuità l'attività di docenza**; tale esigenza di “regolarizzazione giuridica di una situazione fattuale già esistente” era tanto più pregnante quanto maggiore risultava l'anzianità dei docenti (si pensi a docenti che hanno svolto anche per dieci anni la propria attività in base ad una serie di contratti a tempo determinato) ed era ormai divenuta improcrastinabile in considerazione anche delle pronunce del **Comitato europeo per i diritti sociali di Strasburgo** che, in data 30 gennaio 2021, ha accolto la contestazione presentata dall'associazione Anief, con ricorso n. 146/2017, contro la reiterazione dei contratti a termine, che hanno sancito l'illegittimità del mantenimento di docenti, attivi da anni, tramite una serie di contratti a tempo determinato, senza inserimento nel ruolo (c.d.

“precariato”), con ripetute condanne della Repubblica Italiana per non avere ottemperato a tali prescrizioni.

- 4) In tale contesto, considerati i propri requisiti maturati e la conferma dell' idoneità degli stessi, ripetutamente ricevuta in sede di ammissione, di volta in volta, alle graduatorie di cui ai punti 3 e 4 della presente narrativa in fatto, la ricorrente, in data 21 luglio 2021, si iscriveva alla procedura concorsuale in oggetto.
- 5) Con provvedimento 15 ottobre 2020 del Ministero dell' Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, U.0026141.15-10-2020, comunicato in data 15 ottobre 2020, **la ricorrente veniva convocata per l'espletamento della prova scritta** in data 3 novembre 2020, ore 9.00, presso l' istituto Scolastico Enrico Mattei di Rho (MITD52000A), via Padre Vaiani n. 18, laboratorio 231.
- 6) La ricorrente sosteneva quindi tale prova, della quale, nonostante l' intervenuta richiesta di accesso agli atti (**doc. n. 14**), il Ministero dell' Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, non comunicava l' esito; ci si riserva, quindi, ad ogni effetto di presentare motivi aggiunti dopo aver conosciuto l' esito della prova e **si richiede sin d' ora, all' Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale, di ordinare al Ministero dell' Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, l' esibizione della prova scritta della ricorrente e della relativa valutazione (della prova e finale del concorso)**, con condanna alla rifusione delle spese a favore della ricorrente).
- 7) Con email 4 febbraio 2021, il Ministero dell' Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, richiedeva alla ricorrente l' inoltro di autocertificazione relativa al diploma di laurea e agli esami sostenuti (**doc. n. 6**), documento che veniva da questa fornito in data 11 febbraio 2021 (**doc. n. 7**); in data 9 marzo 2021, la ricorrente riceveva, sempre a mezzo email, comunicazione di avvio del procedimento di esclusione (**doc. n. 8**), con termine sino al 19 marzo 2021 per la presentazione di eventuali osservazioni e controdeduzioni, che venivano inoltrate in data 18 marzo 2021 (**doc. n. 9**). Seguiva un ulteriore scambio di corrispondenza nei giorni 18 e 19 marzo 2021 (**doc. n. 10**). L' esclusione veniva motivata con l' assenza dell' esame di latino fra quelli sostenuti dalla ricorrente nel proprio corso di laurea, che sarebbe stato previsto (ma così non è, come si scriverà in seguito) come requisito indispensabile di ammissione, in base al Decreto del Ministero dell' Istruzione n. 259 del 2017.

- 8) Con Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ministero per l'Istruzione, 11 maggio 2021, Registro Decreti U.0000973.11-05-2021, comunicato in data 11 maggio 2021, veniva pubblicato l'elenco dei candidati esclusi dalla partecipazione alla procedura concorsuale, fra i quali rientrava anche la ricorrente (**doc. n. 11**).
- 9) Con successivo Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ministero per l'Istruzione, 9 giugno 2021, Registro Decreti U.0001245.09-06-2021, pubblicato in data 9 giugno 2021, veniva approvata e pubblicata la graduatoria della procedura concorsuale, per la classe di concorso A022 per la regione Lombardia, nella quale, evidentemente a seguito del sopra citato provvedimento di esclusione, non risultava la ricorrente (**doc. n. 12**).

Tanto premesso in fatto, la ricorrente espone quindi in

DIRITTO

A) Violazione e falsa applicazione del Decreto del Ministero dell'Istruzione 23 aprile 2020, n. 510, del Decreto Legislativo n. 59 del 13 aprile 2017, del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 259 del 9 maggio 2017, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 14 febbraio 2016, Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998 e successive modificazioni e integrazioni, del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 354 del 10 agosto 1998 e del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 22 del 9 febbraio 2005 e successive modificazioni e integrazioni.

A.1) Con Decreto del Ministero dell'Istruzione 23 aprile 2020, n. 510 (il Bando), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28 aprile 2020, veniva indetta la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno.

L'art. 2 del Bando prevede una serie di requisiti di ammissione, necessari per poter partecipare alla procedura concorsuale, riconducibili all'avvenuto svolgimento di una determinata attività di insegnamento per almeno un certo tempo e nell'aver ottenuto determinati titoli di studio; in relazione a tale ultimo punto, l'art. 2 del Bando prevede "*per il posto comune (come quello per il quale la ricorrente ha partecipato, n.d.r.), il titolo di studio previsto dall'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto*

legislativo 13 aprile 2017, n.59, coerente con la classe di concorso richiesta fermo restando quanto previsto dall'art. 22, comma 2, del predetto decreto con riferimento alle classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico, individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, ovvero il titolo di abilitazione o di idoneità concorsuale nella specifica classe di concorso” (art. 2, comma 1, lettera c) del Bando).

A.2) Il Bando, quindi, per il c.d. “posto comune” richiede il titolo di studio previsto dall'art. 5, comma 1, lettera a) del D. Lgs. N. 59/2017, mentre **soltanto per le classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico** prevede il riferimento alle classi di concorso di cui al D.P.R. n. 19/2016, come modificato dal **D.M. n. 259/2017**.

A.3) L' **art. 5, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 59/2017** prevede come titolo di accesso la “**laurea magistrale a ciclo unico**, oppure diploma di livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione di concorso”; conseguentemente, la laurea magistrale in lettere, conseguita dalla ricorrente, è di per sé coerente alla classe di concorso A022, relativa all'insegnamento di italiano, storia e geografia nelle scuole medie ed è, quindi, titolo idoneo per la partecipazione alla procedura concorsuale indetta dal Bando, indipendentemente dal superamento o meno dell'esame di latino nel piano di studi universitario.

A.4) Sono, quindi, erronee le argomentazioni di cui alle email 18 e 19 marzo 2021 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (doc. n. 10, si veda il punto 8 della narrativa in fatto), con le quali si sostiene che, in base al D.M. 259/2017, il superamento di un esame di lingua latina o letteratura latina sia requisito indispensabile di accesso al concorso per i laureati in lettere nell'anno accademico 2000/2001; è errato il riferimento a tale provvedimento e l'idoneità della ricorrente alla partecipazione al concorso avrebbe, invece, dovuto essere valutata esclusivamente sulla base del D. Lgs. 59/2017.

A.5) In ogni caso, **anche sulla base della normativa erroneamente richiamata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, la ricorrente risulterebbe idonea all'accesso alla procedura concorsuale** in esame. Infatti, ai sensi dell'art. 5, del Decreto Ministeriale n. 259 del 9 maggio 2017, con il quale si apportano rettifiche e integrazioni al regolamento delle classi di concorso

(DPR 19/16), coloro i quali, all'entrata in vigore del D.P.R. n. 19/2016, erano in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del D.M. n. 39/98 e successive modificazioni e integrazioni e del D.M. n. 22/2005 e successive modificazioni e integrazioni, devono far riferimento a quei titoli ivi previsti, e pertanto possono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso (come definite nelle tabelle A e B allegate al D.P.R. n. 19/2016) sulla base ed esclusivamente avvalendosi dei titoli posseduti ai sensi dei richiamati D.M. n. 39/98 e successive modificazioni e integrazioni e D.M. n. 22/2005 e successive modificazioni e integrazioni.

A.6) Viceversa, coloro i quali hanno conseguito il titolo di studio dopo la data di entrata in vigore del D.P.R. n. 19/2016, dovranno possedere i titoli di studio con i relativi requisiti, come previsti dalle tabelle del D.P.R. n. 19/2016, come modificate dall'allegato A al D.M. n. 259/2017.

A.7) Il requisito dell'inserimento e del superamento, nel piano di studi universitario, dell'esame di lingua latina o di letteratura latina **non** è previsto dalla tabella A allegata al D.M. n. 39/98, come modificato dal D.M. n. 354/98, che si allega sub **doc. n. 13**, per l'accesso alla classe di concorso 43/A, poi rinominata A022.

A.8) Inoltre, tale requisito non risulta previsto neppure dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 19/2016 (**doc. n. 14**), che per l'insegnamento nella classe A022 (precedentemente denominata 43/A) prevedono l'idoneità della laurea in lettere, con i seguenti requisiti, se conseguita entro l'anno accademico 2000/2001: *“un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura italiana, un corso annuale di storia ed un corso annuale di geografia”*.

A.9) Il superamento, nel piano di studi universitario, dell'esame di lingua latina o di letteratura latina per le lauree in lettere conseguite sino all'anno accademico 2000/2001 incluso, è invece stato introdotto dall'allegato A al D.M. n. 259/2017, a modifica del D.P.R. n. 19/2016; conseguentemente, tale requisito, ai sensi dell'art. 5 dello stesso D.M. n. 259/2017, **non** è applicabile a coloro i quali hanno conseguito i titoli entro la data in vigore del D.P.R. n. 19/2016.

A.10) L'esponente ha conseguito la laurea nell'anno accademico 2000/2001 (cfr. doc. n. 2, quinto capoverso) e maturato i titoli di accesso alla classe di concorso in oggetto in data anteriore rispetto a

quella di entrata in vigore del D.P.R. n. 19/2016, come risulta dall'esposizione in fatto e dalla documentazione prodotta.

A.11) Pertanto, anche ai sensi della sopra esaminata normativa, **l'avvenuto superamento dell'esame di lingua latina o di letteratura latina non è requisito necessario per l'idoneo accesso alla procedura concorsuale in oggetto**, con riguardo all'anno accademico di laurea (2001) e alla data di ottenimento dei titoli da parte della sottoscritta.

A.12) Si vedano, al riguardo, la tabella allegata al D.M. n. 39/98 come modificata dal D.M. n. 354/98 (doc. n. 13), parte prima, pag. 62, secondo titolo (classe 43/A), quarto capoverso ("CONSEGUITA – la laurea in lettere, n.d.r. – ENTRO L'A.A. 2000/2001 PURCHÉ IL PIANO DI STUDI SEGUITO ABBIA COMPRESO UN CORSO BIENNALE O DUE ANNUALI DI LINGUA E/O LETTERATURA ITALIANA, UN CORSO ANNUALE DI STORIA ED UN CORSO ANNUALE DI GEOGRAFIA"), nonché la tabella allegata al D.M. n. 19/2016 (doc. n. 14), pag. 19, terza colonna, sesto gruppo e sesta colonna, nota (6). Si veda anche il Decreto Ministeriale del 13 aprile 1999, pubblicato in pari data in Gazzetta Ufficiale, che, nell'indire i successivi concorsi a cattedre, riporta in tabella la medesima dicitura sopra citata (cioè senza obbligo di superamento di un esame di lingua o letteratura latina).

A.13) Per completezza, si precisa che la non necessità del superamento dell'esame di latino vigeva anche nel sistema dei c.d. "ambiti disciplinari", in base al quale l'idoneità all'insegnamento veniva attribuita non in relazione, singolarmente, a ciascuna classe di concorso bensì ad una serie di classi, raggruppate in "ambiti"; si aveva, così, un ampio ambito disciplinare relativo all'insegnamento di italiano, storia, geografia nelle scuole medie e materie letterarie nelle scuole superiori, per il quale il superamento dell'esame di latino non costituiva requisito essenziale di accesso (sia nelle graduatorie che nei concorsi). Successivamente, il sistema degli "ambiti disciplinari" è stato abbandonato a favore del conferimento dell'idoneità all'insegnamento per singole classi, quindi l'insegnamento di italiano, storia e geografia nelle scuole medie è stato separato da quello delle materie letterarie nelle scuole superiori.

Tale nuovo sistema, tuttavia, nulla cambia né in relazione ai singoli insegnamenti in sé (l'insegnamento di italiano, storia e geografia alle medie resta sempre il medesimo) né in relazione ai titoli necessari

per accedere a ciascun insegnamento, comportando, invece, solo l'impossibilità di essere abilitati, contemporaneamente, in più classi di insegnamento.

È errata, quindi, l'osservazione dell'Ufficio Scolastico Regionale secondo la quale il superamento dell'esame di latino non era richiesto solo per gli ambiti disciplinari ma lo è, invece, per la singola classe A022 (circostanza che, oltretutto, sarebbe del tutto illogica, considerato che nell'ambito disciplinare rientrava anche l'insegnamento nelle scuole superiori mentre nella classe A022 rientra solo l'insegnamento alle scuole medie, nelle quali latino non è una materia studiata dagli alunni).

A.14) Conseguentemente, per tutti i motivi e sotto tutti i profili di cui sopra, il provvedimento di esclusione è erroneo e se ne richiede, pertanto, la revoca, unitamente a quella di tutti i successivi provvedimenti che ne costituiscono conseguenza.

B) Decreto del Ministero dell'Istruzione 23 aprile 2020, n. 510, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28 aprile 2020, modificato da D.D.G. n. 783/2020: violazione e falsa applicazione dei principi di cui agli articoli 2, 3, 4 della Costituzione della Repubblica Italiana, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

B.1) Il provvedimento di esclusione, così come tutti i successivi provvedimenti che ne sono conseguenza, è illegittimo per tutti i motivi sino ad ora esposti.

B.2) Nella denegata e non creduta ipotesi in cui, invece, il provvedimento di esclusione dovesse essere ritenuto conforme alle previsioni del Bando, la ricorrente procede in questa sede anche all'impugnazione del Bando stesso, considerato che:

B.2.1) la lesività del bando, nei confronti della ricorrente, è sorta nel momento in cui è stata disposta l'esclusione della stessa dalla procedura concorsuale ed è limitata alla parte del Bando in cui dovesse risultare richiesto il superamento di un esame di letteratura latina o di lingua latina, per i candidati che abbiano conseguito la laurea in lettere nell'anno accademico 2000/2001;

B.2.2) inoltre, *ad abundantiam*, (i) la formulazione del Bando, così come quella di tutti i molteplici provvedimenti dallo stesso richiamati e che, nel corso degli anni, si sono succeduti, modificando, in vari sensi, tutt'altro che coerenti fra loro, i requisiti di accesso alle procedure concorsuali, (ii) l'ammissione, per anni, della ricorrente all'insegnamento nelle scuole medie, classe A022

(precedentemente classe A043), dopo verifiche dei requisiti da parte dell'Amministrazione e con mantenimento per anni in graduatoria con punteggio assai elevato, confermato assai recentemente (**49esimo posto su 3070** nelle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze **a.s. 2020/2021 e 2021/2022**, cfr. punto 4 della narrativa in fatto), (iii) l'avvenuto reiterato ricorso, da parte dell'Amministrazione, all'attività dell'esponente, in via continuativa per oltre dieci anni, senza contestazioni di alcun tipo, sono tutti elementi che rendevano alla ricorrente **impossibile, o quanto meno eccessivamente difficile, l'individuazione del superamento dell'esame di latino nel corso di laurea quale requisito inderogabile** di ammissione (nel "mare" di tutti gli altri requisiti e conoscenze ampiamente possedute dalla stessa) e che hanno, comunque, ingenerato il **legittimo affidamento della stessa di possedere idonei requisiti per la partecipazione alla procedura concorsuale** di cui è causa.

L'eventuale errore sul possesso dei requisiti è stato commesso in buona fede, è pienamente scusabile e rende legittima quindi, anche sotto tale profilo (oltre a quello sopra menzionato relativo al momento in cui è sorta la lesività dell'atto per la ricorrente), l'impugnazione del Bando con il presente ricorso. Come infatti ha affermato la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, un provvedimento può essere impugnato anche decorsi i termini (tramite rimessione) nei casi in cui si è manifestato "*uno stato di incertezza per la oggettiva difficoltà di interpretazione di una norma, per la particolare complessità della fattispecie concreta, per contrasti giurisprudenziale esistenti o per il comportamento non lineare dell'Amministrazione, idoneo a ingenerare convincimenti non esatti o comunque un errore non imputabile al ricorrente" (Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza 27 novembre 2008, n. 5860; Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 13 maggio 2011).*

B.3) Pertanto, si presenta impugnazione del Bando per i seguenti motivi:

B.3.1) La ricorrente ha ottenuto la laurea in lettere, con votazione di 110/110 e lode, nell'anno accademico 2000/2001, senza che nel piano di studi fosse previsto l'esame di latino.

B.3.2) Sulla base di tale laurea, ai sensi del D.M. n. 39/98 e allegata tabella, come modificata dal D.M. n. 354/98 (doc. n. 13), parte prima, pag. 62, secondo titolo (classe 43/A, poi nel tempo divenuta A022), quarto capoverso ("CONSEGUITA – la laurea in lettere, n.d.r. – ENTRO L'A.A. 2000/2001 PURCHÉ IL PIANO DI STUDI SEGUITO ABBIÀ COMPRESO UN CORSO BIENNALE O DUE

ANNUALI DI LINGUA E/O LETTERATURA ITALIANA, UN CORSO ANNUALE DI STORIA ED UN CORSO ANNUALE DI GEOGRAFIA) ha iniziato l'insegnamento da "precario" di italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di primo grado. Tale idoneità all'insegnamento è stata confermata dal Decreto Ministeriale del 13 aprile 1999, pubblicato in pari data in Gazzetta Ufficiale, che, nell'indire i successivi concorsi a cattedre, riporta in tabella la medesima dicitura sopra citata (cioè senza obbligo di superamento di un esame di lingua o letteratura latina), nonché dal D.P.R. n. 19/1986, che, nelle tabelle allegato A, a pag. 19, prevede, per la classe A022, che le lauree in lettere conseguite entro l'anno accademico 2000/2001 costituiscono titolo di ammissione "*se il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura italiana, un corso annuale di storia ed un corso annuale di geografia*" (non, quindi, un corso di lingua o letteratura latina).

B.3.3) L'idoneità della ricorrente all'insegnamento di cui è causa ha, quindi, nel tempo determinato le seguenti scelte:

B.3.3.1) da parte della ricorrente, la scelta di rinunciare a una carriera universitaria e giornalistica, a favore dell'attività di docente;

B.3.3.2) da parte della Pubblica Amministrazione, che ha ripetutamente valutato i requisiti della ricorrente, confermandola per oltre dieci anni nell'insegnamento.

B.3.4) Se, come sostiene l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, i requisiti per l'ammissione alla procedura concorsuale in oggetto, relativa all'insegnamento nella scuola media, prevedono (e non crediamo) necessariamente il superamento dell'esame di latino e, quindi, escludono la ricorrente, tale previsione risulta illegittima sotto molteplici profili:

B.3.4.1) violazione delle norme sull'ammissione all'insegnamento:

l'insegnamento di Italiano, Storia e Geografia nelle scuole medie è stato oggetto dapprima della classe di concorso A043 e, successivamente, della classe A022. Con riferimento ai laureati in Lettere entro l'anno accademico 2000/2001, sono in entrambe le classi stati fissati una serie di requisiti, fra i quali non risulta il superamento di alcun esame di latino (sia esso di lingua e letteratura, di grammatica o

altro). Si vedano, al riguardo, quanto esposto anche nella narrativa in fatto e nel punto A dell'esposizione in diritto, nel presente ricorso.

B.3.4.2) violazione della ratio della procedura concorsuale:

la procedura concorsuale in oggetto è stata indetta per la specifica finalità di “*favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari*” (punto primo delle premesse al Bando). Tale precisa finalità si riscontra, ripetutamente, in tutti i provvedimenti relativi alla procedura; già nel Decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni nella Legge 20 dicembre 2019, n. 159, richiamato nel Bando e a seguito del quale il Bando è stato emanato, all'art. 1 si sottolinea in molteplici punti l'esigenza di far cessare (o, quanto meno, ridurre il più possibile) il ricorso a contratti a tempo determinato con docenti che invece svolgono l'attività da tempo, con continuità (si veda anche il punto 6 della narrativa in fatto). Ciò anche in conseguenza delle pronunce del **Comitato europeo per i diritti sociali di Strasburgo** che, in data 30 gennaio 2021, ha accolto la contestazione presentata dall'associazione Anief, con ricorso n. 146/2017, contro la reiterazione dei contratti a termine, che hanno sancito l'illegittimità del mantenimento di docenti, attivi da anni, tramite una serie di contratti a tempo determinato, senza inserimento nel ruolo (c.d. “preariato”), con ripetute condanne della Repubblica Italiana per non avere ottemperato a tali prescrizioni.

In tale ottica (che è l'unica nella quale dev'essere inquadrata la procedura concorsuale in oggetto), il Bando deve (*recte*: avrebbe dovuto) prevedere la possibilità di partecipazione alla procedura concorsuale di tutti coloro i quali sono stati per anni e continuativamente ritenuti idonei allo svolgimento dell'insegnamento e lo hanno di fatto svolto.

Sostenere il contrario significherebbe avallare il principio che la Pubblica Amministrazione si accontenta di una laurea in lettere, senza un esame di latino, per reclutare personale “precario” da sfruttare continuativamente per anni, senza retribuzione nei mesi estivi di pausa dell'attività scolastica per cessazione del contratto, senza bonus, senza benefit (tablet, corsi di formazione, valorizzazione del merito ecc.), con uno stipendio inferiore, con retribuzione per assenza malattia al 50%, con permessi non retribuiti, senza possibilità di parola sull'orario scolastico e sulla gestione delle classi, privato del diritto a partecipare agli scrutini, se posticipati dopo il termine del contratto, privato della possibilità di seguire lo sviluppo, negli anni, delle stesse classi (contribuendone alla formazione lungo l'intero

arco della scuola media) venendo invece ogni anno assegnato ad una classe diversa; tuttavia, la partecipazione al concorso per ottenere il ruolo (e i trattamenti sopra descritti) resterebbe riservata solo ai laureati con esame di latino nel piano di studi. **Se così fosse, si avrebbe una disparità fra docenti di “serie A”, che possono diventare di ruolo, e docenti di “serie B”, che non potranno mai diventarlo, pur essendo per anni sfruttati come e più di quelli di “serie A”.**

Considerato, invece, che **la professione esercitata (sia essa da precario o meno) è comunque la medesima e che tutti i soggetti in questione, di fatto, “salgono in cattedra” per insegnare italiano, storia e geografia, o la conoscenza del latino è requisito essenziale per tutti oppure non lo è per nessuno.** Inserirla nel Bando laddove non è richiesta per lo svolgimento di insegnamento da “precario” comporta una violazione della ratio stessa della procedura concorsuale (stabilizzare i precari), oltre che dei principi di cui all’art. 3 della Costituzione;

B.3.4.3) violazione dei principi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione della Repubblica Italiana:

il superamento di un esame di lingua o letteratura latina non è stato in passato e non è attualmente un requisito necessario per tutti coloro che insegnano o che vengono ammessi all’insegnamento di italiano, storia e geografia nella scuola media e non lo è neppure per la partecipazione alla procedura concorsuale di cui è causa, in tale classe di insegnamento. Infatti:

- il superamento, nel piano di studi universitario, dell’esame di lingua latina o di letteratura latina per le lauree in lettere conseguite sino all’anno accademico 2000/2001 incluso, è stato introdotto dall’allegato A al D.M. n. 259/2017, a modifica del D.P.R. n. 19/2016. Tuttavia, in base a tale tabella, possono insegnare italiano, storia e geografia nella scuola media, **senza** aver superato alcun esame di lingua o letteratura latina, i laureati in “Filosofia”, “Pedagogia”, “Storia”, “Scienze dell’educazione”;
- i vari provvedimenti che, di volta in volta, hanno disciplinato l’insegnamento di italiano, storia e geografia nella scuola media non hanno previsto il superamento dell’esame di latino quale requisito di accesso per i laureati in lettere. Infatti, così è stato già per il Decreto Ministeriale n. 354/1998, per il 1999, per il D.P.R. n. 19/2016;
- i bandi di concorso precedenti rispetto al Bando **non** hanno richiesto, per l’accesso dei laureati in lettere all’insegnamento di italiano, storia e geografia nella scuola media, il superamento di alcun

esame di latino (si veda quanto esposto sopra per il Decreto Ministeriale 13 aprile 1999, punto A.12 del presente ricorso).

Non solo. A conferma di quanto sopra, si rileva che vi sono stati e vi sono tuttora anche casi in cui il superamento di un **esame di latino non è richiesto neppure come requisito per insegnare materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado** (c.d. “scuole superiori”): così è accaduto, infatti:

- in relazione alla classe 50/A (materie letterarie negli istituti di istruzione di secondo grado), per i laureati in lettere, filosofia, pedagogia, scienze dell’educazione, conservazione dei beni culturali, storia, geografia, nei D.M. 39/1998 e 354/1998;
- in relazione alla classe A12 (ex 50/A), per i laureati in lettere, filosofia, pedagogia, scienze dell’educazione, conservazione dei beni culturali, storia, geografia, nel D.P.R. n. 19/2016.

In tale contesto, **stabilire che i laureati in lettere nell’anno accademico 2000/2001, per insegnare italiano, storia e geografia alle medie, debbano, a differenza di tutti gli altri casi sopra illustrati, aver superato nel corso di laurea un esame di latino è palesemente in contrasto con il principio di uguaglianza, oltre che con il diritto al lavoro, riconosciuti dagli artt. 2, 3 e 4 della Costituzione.**

B.3.5) Per tutti tali motivi, si richiede quindi l’annullamento o, comune, la revoca del Decreto del Ministero dell’Istruzione 23 aprile 2020, n. 510, di tutti i provvedimenti precedenti sui quali lo stesso si fonda e di tutti i successivi provvedimenti che ne costituiscono conseguenza, nella parte in cui dispongono la necessità del superamento di un esame di lingua o letteratura latina per l’accesso dei laureati in lettere all’insegnamento, nella classe A022, nelle scuole secondarie di primo grado.

B.3.6) Conseguentemente, si richiede altresì la revoca, o comunque, l’annullamento del Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ministero per l’Istruzione, 11 maggio 2021, Registro Decreti U.0000973.11-05-2021, nella parte in cui dispone l’esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale.

C) **Eccesso di potere e violazione e falsa applicazione delle disposizioni normative sopra richiamate. Illegittimità dell’esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale in oggetto.**

Conseguenza: revoca o, comunque, annullamento della graduatoria di concorso, disposta con Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ministero per l'Istruzione, 9 giugno 2021, Registro Decreti U.0001245.09-06-2021, pubblicato in data 9 giugno 2021, nella parte in cui non inserisce la ricorrente e conseguente modifica della graduatoria, con inserimento della stessa.

C.1) Con Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ministero per l'Istruzione, 9 giugno 2021, Registro Decreti U.0001245.09-06-2021, pubblicato in data 9 giugno 2021, è stata approvata e pubblicata la graduatoria del concorso indetto con il Bando, per la classe di concorso A022 per la Regione Lombardia, nella quale la ricorrente non compare, essendo stata esclusa dalla procedura concorsuale.

C.2) Essendo l'esclusione della ricorrente illegittima per tutti i profili sopra esaminati, anche l'esclusione della stessa dalla graduatoria di cui sopra risulta, parimenti, illegittima.

C.3) Si richiede, pertanto, la revoca o, comunque, annullamento della graduatoria di concorso, disposta con Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ministero per l'Istruzione, 9 giugno 2021, Registro Decreti U.0001245.09-06-2021, pubblicato in data 9 giugno 2021, nella parte in cui non inserisce la ricorrente e, contestualmente, si richiede la modifica di tale graduatoria, con inserimento della ricorrente, secondo il punteggio ottenuto nella prova scritta e secondo quello attribuito in base ai titoli, come disposto dal Bando.

D) In ogni caso: condanna del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia alla rifusione a favore della ricorrente delle spese della presente procedura. In subordine, richiesta di compensazione delle spese fra le parti.

D.1) L'esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale di cui è causa è illegittima e, conseguentemente, il Ministero dell'Istruzione dovrà essere condannato alla rifusione alla stessa delle spese processuali.

D.2) Anche nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'esclusione della ricorrente risulti, invece, essere fondata, si sottolinea l'estrema complessità della materia e della questione, nonché l'incertezza dettata dal continuo susseguirsi di provvedimenti normativi, sovente in contrasto fra loro e non inseriti

in una lineare ed univoca direzione; conseguentemente, si richiede la rifusione delle spese di lite anche in caso di soccombenza della ricorrente o quanto meno, in tale ipotesi, la compensazione delle spese.

ISTANZA DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE

Avvenuta pubblicazione delle graduatorie e immissione in ruolo dei docenti in graduatoria in tempo utile per l'inizio dell'anno scolastico 2021/2022. Necessità di provvedimenti cautelari urgenti per includere la ricorrente in tale graduatoria prima dell'inizio dell'anno scolastico 2021/2022. Istanza di provvedimenti cautelari monocratici senza preventiva udienza o, in subordine, collegiali.

Sul "periculum in mora":

Come sopra esposto, le graduatorie finali della procedura concorsuale sono state pubblicate in data 9 giugno 2021; a seguito di tale pubblicazione, **l'Amministrazione scolastica ed i singoli istituti scolastici stanno provvedendo all'assegnazione delle cattedre**, definitive ed a tempo indeterminato, in tempo utile per poter iniziare l'anno scolastico 2021/2022 con i docenti nominati già in servizio.

In particolare, l'anno scolastico 2021/2022 inizierà il giorno 13 settembre 2021 e, considerata la pausa di agosto, **le cattedre verranno assegnate entro la fine del mese di luglio 2021**, per permettere poi una minima organizzazione nei primi giorni di settembre, prima dell'inizio dell'anno scolastico.

La ricorrente, dall'anno scolastico 2015/2016, insegna da docente precario italiano, storia e geografia presso la scuola media "Tiepolo" di Milano (facente parte dell'ICS Piazza Leonardo Da Vinci, di Milano), che ha ripetutamente inserito nelle proprie preferenze e presso la quale vi sono soltanto due cattedre disponibili.

Ne consegue, quindi, che **la ricorrente, a causa dell'illegittima esclusione dalla procedura concorsuale, rischia, nelle more della presente procedura giudiziaria, di subire il pregiudizio grave ed irreparabile di vedere assegnate a terzi le cattedre nell'istituto scolastico Tiepolo ed in tutti gli altri istituti milanesi, restando quindi, anche in caso di accoglimento del presente ricorso, senza una cattedra assegnata, in attesa di riceverne una a data ed in luogo da determinarsi.**

Un provvedimento adottato successivamente al mese di luglio o, al limite, alla prima metà di agosto 2021 **precluderebbe alla ricorrente di essere assegnata alle scuole di Milano**, ove la ricorrente stessa risiede e che sono le più richieste rispetto a quelle in altri comuni limitrofi. Il pericolo, concreto e irreparabile, quindi è

quello che la ricorrente, una volta riconosciuta in possesso dei requisiti per essere ammessa in graduatoria, vi sia ammessa restando però senza la cattedra e dovendo attendere mesi, per poi vedersi assegnata in luoghi difficilmente raggiungibili dalla propria residenza, quando invece avrebbe avuto pieno diritto ad altre sistemazioni.

Ad aggravare la situazione è anche la circostanza che le attuali disposizioni prevedono l'impossibilità, per il docente assegnatario di una cattedra, di chiedere il trasferimento prima che siano trascorsi 5 anni dall'assegnazione; conseguentemente, la situazione in cui la ricorrente verrebbe a trovarsi non sarebbe limitata all'anno scolastico 2021/2022 ma si protrarrebbe anche ai 4 anni successivi.

Sussiste, quindi, un **grave, irreparabile e concreto "periculum in mora"**, tale da legittimare l'adizione di misure cautelari monocratiche senza necessità di preventiva udienza o, solo in subordine, collegiali previa udienza.

Sul fumus boni iuris:

Per tutto quanto esposto sub A, B e C, sussiste anche il requisito del "**fumus boni iuris**".

Si richiede, quindi, l'emissione di un provvedimento cautelare monocratico senza preventiva udienza, attesa la forte urgenza o, in subordine, collegiale alla prima udienza utile del 4 agosto 2021, per includere la ricorrente in tale graduatoria e permetterle l'insegnamento nell'anno scolastico 2021/2022, con collocazione conforme al punteggio conseguito in sede concorsuale.

ISTANZA ISTRUTTORIA EX ART. 65 C.P.A.

Si richiede all'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, nell'esercizio dei poteri dell'art. 65 c.p.a., di disporre ed adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria, inclusa l'acquisizione di tutti gli atti afferenti alla procedura concorsuale indetta con Decreto del Ministero dell'Istruzione 23 aprile 2020 n. 510.

CONCLUSIONI

voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, rigettata ogni contraria istanza,

- 1) In via cautelare: emettere provvedimento cautelare monocratico senza preventiva udienza, attesa l'urgenza, o, in subordine, collegiale alla prima udienza utile, comunque entro i primi giorni del mese

di agosto 2021, che disponga l'inclusione della ricorrente nella graduatoria pubblicata con Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ministero per l'Istruzione, 9 giugno 2021, Registro Decreti U.0001245.09-06-2021 e comunque in ogni e qualsiasi graduatoria conseguenza della procedura concorsuale in oggetto, per la classe A022, con collocazione conforme al punteggio conseguito dalla ricorrente in sede concorsuale e con ordine alla Pubblica Amministrazione di adottare tutti i provvedimenti conseguenti a quanto sopra;

- 2) Ordinare al Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, l'esibizione della prova scritta della ricorrente nel concorso indetto con D.M. n. 510/2020 e della relativa valutazione della prova e finale del concorso;
- 3) Nel merito, in via principale: revocare o, comunque, annullare il Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ministero per l'Istruzione, 11 maggio 2021, Registro Decreti U.0000973.11-05-2021, nonché tutti i provvedimenti collegati o che ne costituiscono presupposto o conseguenza, nella parte in cui dispone l'esclusione della Prof.ssa Romana Margherita Pugliese dalla procedura concorsuale in oggetto;
- 4) Nel merito, in via subordinata: revocare o, comunque, annullare o modificare il Decreto del Ministero dell'Istruzione 23 aprile 2020 n. 510 s.m.i. nella parte in cui prevede il superamento di un esame di lingua latina o letteratura latina come requisito di accesso alla procedura concorsuale, classe A022, per laureati in lettere nell'anno accademico 2000/2001 e, conseguentemente, revocare o annullare il Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ministero per l'Istruzione, 11 maggio 2021, Registro Decreti U.0000973.11-05-2021, nella parte in cui dispone l'esclusione della Prof.ssa Romana Margherita Pugliese dalla procedura concorsuale.
- 5) In ogni caso, per l'effetto: revocare o, comunque, annullare la graduatoria di concorso, disposta con Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ministero per l'Istruzione, 9 giugno 2021, Registro Decreti U.0001245.09-06-2021, pubblicato in data 9 giugno 2021, nonché ogni altra eventuale ulteriore graduatoria o modifica di graduatoria relativa a tale procedura concorsuale, nella parte in cui non inserisce la Prof.ssa Romana Margherita Pugliese fra i soggetti che hanno superato la procedura concorsuale e, conseguentemente,
- 6) Modificare tale graduatoria, con inserimento della prof.ssa Romana Margherita Pugliese con collocazione conforme al punteggio da questa conseguito in sede concorsuale.

- 7) Condannare il Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, alla rifusione a favore della ricorrente di tutte le spese, diritti ed onorari della presente procedura. In estremo subordine, nel solo caso di soccombenza, ove non ritenuto ugualmente di disporre la rifusione delle spese a favore della ricorrente, disporre la compensazione delle spese fra le parti.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 115/2002 e s.m.i., si dichiara che il presente procedimento riguarda la materia del pubblico impiego e che il pagamento del contributo unificato ammonta ad euro 325,00.

Con ogni riserva di ulteriormente produrre, si producono per l'istante i documenti di cui al separato foglio di elenco.

Con osservanza.

Milano – Roma, 8 luglio 2021.

Avv. Guido Morelli

Avv. Maurizio Ruben

Avv. Domenico Gentile